

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento per l'utilizzo dell'anello ciclistico sportivo
circoscrivente lo Stadio comunale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2006.

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Principi e finalità	2
Art. 3 - Soggetti interessati	2
Art. 4 - Orario di utilizzo	2
Art. 5 - Domande di utilizzo	2
Art. 6 - Modalità di utilizzo	3
Art. 7 - Materiali ed attrezzature	3
Art. 8 - Spese di manutenzione	4
Art. 9 - Responsabilità	4
Art. 10 - Codice di comportamento sportivo	4

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della Pista Ciclabile circoscrivente lo Stadio Comunale in Via Oliveti, di proprietà comunale, di seguito definita brevemente Pista.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Massa gestisce direttamente la Pista. La gestione dell'impianto è ispirata al principio della valorizzazione dell'importanza sociale e culturale della pratica dello sport per tutti i cittadini, soprattutto i giovani ed i soggetti in condizione di svantaggio.
2. La gestione della Pista tende a favorire la pratica dello sport, riconoscendo, in via prioritaria le necessità delle società sportive che praticano il ciclismo a livello agonistico o amatoriale e gli sport materialmente compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali dell'impianto e coerenti con la sua filosofia ciclistica.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. La struttura è concessa nel rispetto delle modalità di seguito descritte e secondo un uso che eviti di arrecare danni a cose e persone.
2. L'uso della Pista è riservato per l'attività sportiva a:
 - a) Associazioni sportive aderenti a Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - b) Scuole cittadine di ogni ordine e grado;
 - c) Federazioni Sportive;
 - d) Enti di Promozione Sportiva.
3. L'utilizzo della Pista da parte di altri soggetti è preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 4 - Orario di utilizzo

1. La Pista osserva lo stesso orario di apertura dell'adiacente campo sportivo scolastico. E' aperta e a disposizione, previa autorizzazione, per tutto l'anno, esclusi i seguenti giorni: 1° gennaio; Domenica e Lunedì di Pasqua; 1° maggio; 15 agosto; 25-26 dicembre.
2. Le società, gli atleti e comunque gli utilizzatori in genere, non potranno accedere alla Pista in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
3. Ogni richiesta di utilizzo in giorni diversi da quelli stabiliti, è preventivamente e specificatamente autorizzata dal Comune.
4. La Pista, comunque, non è utilizzabile per il periodo di tempo in cui si svolgono manifestazioni sportive o di altra natura presso lo Stadio comunale, nonché in tutti gli altri casi derivanti da esigenze di ordine pubblico, sulla scorta delle richieste e/o prescrizioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - Domande di utilizzo

1. La richiesta di utilizzo deve essere presentata al Comune di Massa – Settore Istruzione, Sport e Tempo Libero – Ufficio Sport. La domanda, sottoscritta dal Presidente della Società o dal Responsabile, contiene tutti gli elementi ed i dati necessari all'Amministrazione per potere valutare l'eventuale concessione della struttura. In particolare:

- a) l'attività sportiva che si intende svolgere;
- b) il periodo e l'orario di utilizzo;
- c) l'età degli atleti che useranno l'impianto;
- d) il numero degli atleti coinvolti;
- e) copia della polizza assicurativa o altra forma di garanzia;
- f) la sottoscrizione dell'atto di impegno all'osservanza del codice etico di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Per l'utilizzo annuale la richiesta è inoltrata entro il 1° marzo di ogni anno.

3. Per l'utilizzo saltuario e/o per eventi e/o per manifestazioni particolari, esigenze scolastiche, la richiesta è inoltrata almeno 20 giorni prima della data prevista.

4. Il Comune si riserva il diritto in ogni momento di usare direttamente la Pista o di consentirne l'uso per manifestazioni sportive e non, dandone preavviso alle società utilizzatrici, sospendendo temporaneamente e/o modificando gli orari di assegnazione nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

1. Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare la Pista con la massima diligenza, avendo cura di evitare qualsiasi danno.

2. L'anello ciclabile viene percorso in un unico senso di marcia secondo quanto concordato al momento dai responsabili delle Associazioni autorizzate all'utilizzo.

3. Il transito dei ciclisti ha sempre la precedenza, anche nei confronti dei pedoni che attraversano la pista per accedere ed uscire dallo Stadio Comunale. Durante lo svolgimento dell'attività sportiva non è consentito l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Le società, gli atleti e comunque gli utilizzatori in genere si avvalgono degli spogliatoi e dei servizi presso il campo scuola. Dal momento dell'accesso a tale impianto e sino all'uscita dallo stesso le biciclette sono condotte a mano.

5. Gli atleti, gli studenti e gli utilizzatori che usufruiscono della Pista sono sempre accompagnati da un responsabile, il cui nome è indicato nella domanda di utilizzo, che assume l'onere di assicurare il buon comportamento civile e sportivo e di far osservare scrupolosamente le norme dettate dal presente regolamento.

Art. 7 - Materiali ed attrezzature

1. Il materiale di proprietà degli utenti, occorrente per lo svolgimento degli allenamenti, delle manifestazioni e di altra attività, è ritirato dagli stessi al termine delle varie attività.

2. Per lo svolgimento di attività che richiedono l'utilizzo di particolari attrezzature, l'utente utilizzatore provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, montaggio e smontaggio, dopo aver ricevuto il necessario nullaosta da parte del competente ufficio comunale.

3. Le operazioni di montaggio e smontaggio sono effettuate nel più breve tempo possibile in modo da non pregiudicare la disponibilità della Pista per altra attività.

Art. 8 - Spese di manutenzione

1. Le spese di gestione ordinaria e straordinaria della Pista e le spese per le pulizie sono a carico del Comune.

2. Nel caso in cui al termine di un evento venga determinata la necessità di una pulizia straordinaria della Pista, il Comune si riserva la possibilità di richiedere questa maggiore spesa alla società, ente o associazione che ha utilizzato l'impianto.

Art. 9 - Responsabilità

1. Il Comune non risponde di eventuali danni o incidenti derivanti ai singoli per l'attività da essi praticata nella Pista ed è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della concessione.

2. I danni alla struttura derivanti dal cattivo od improprio uso della Pista sono addebitati alla società, ente o associazione che li ha provocati.

Art. 10 - Codice di comportamento sportivo

1. Il Comune promuove lo sport come strumento di crescita umana e sociale, come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura locale e nazionale; l'attività sportiva, diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, è informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, stipulata a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.

2. Il Comune condivide i principi del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal C.O.N.I. con deliberazione del Consiglio nazionale del 15 luglio 2004, n. 1270, ed in particolare, ripudia, nella società ed anche nello sport, l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e contrasta ogni forma di violenza e di discriminazione nello sport.